

Disegno di legge “Istituzione della giornata regionale commemorativa nel nome di Giulia, del piccolo Thiago e di tutte le donne vittime di femminicidio”.

Scheda AIR
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONI	CONTENUTI
Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione	<p>a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</p> <p>La proposta normativa intende istituire una Giornata regionale commemorativa nel nome di Giulia, del piccolo Thiago e di tutte le donne vittime di femminicidio”, fissandola in data 22 maggio di ciascun anno</p> <p>b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo</p> <p>Il presente provvedimento normativo intende promuovere iniziative culturali e educative, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche mediante un concorso, incentrato sulle diverse forme espressive dei giovani, sul tema del femminicidio e della violenza di genere.</p> <p>c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR</p> <p>Tra gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo si può annoverare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di iniziative culturali e educative sul tema del femminicidio e della violenza di genere nella giornata commemorativa che si propone di istituire. <p>d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio</p> <p>Il disegno di legge interviene su soggetti sia privati che pubblici, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti pubblici: istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; - soggetti privati: studenti e cittadini tutti.
Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento	

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)	L'opzione zero è stata valutata come non percorribile, in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità descritte nella sezione 1.
Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio	Non sono state considerate e valutate opzioni alternative all'intervento normativo in grado di perseguire con lo stesso grado di efficacia gli obiettivi contenuti nel presente provvedimento.
Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI	<p>a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti Il disegno di legge promuove interventi volti alla sensibilizzazione rispetto al fenomeno della violenza sulle donne volti alla diffusione della cultura delle pari opportunità.</p> <p>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese Il disegno di legge non comporta effetti sulle imprese.</p> <p>c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione L'intervento normativo non comporta oneri informativi/amministrativi a carico di cittadini e imprese.</p>
Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili	Il disegno di legge non comporta alcuna incidenza sul funzionamento concorrenziale del mercato.
Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione	<p>a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo la Regione, e in particolare le competenti strutture della Giunta Regionale, anche avvalendosi del supporto di società in house regionali</p> <p>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento Non sono previste specifiche azioni per garantire la trasparenza e la pubblicità degli interventi se non quelle dei canali ufficiali di informazione.</p> <p>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio Non è previsto un istituto giuridico specifico di controllo e monitoraggio sull'attuazione della presente legge.</p>
	<p>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio Non sono contemplati specifici meccanismi di revisione dell'articolato.</p>

Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea	La presente proposta normativa non prevede l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti.
---	--